



Decreto federale concernente la continuazione del finanziamento della cooperazione per la transizione con gli Stati dell'Europa dell'Est nel periodo 2017–2020

del 26 settembre 2016

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 10 della legge federale del 24 marzo 2006² sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est;

visto l'articolo 10 della legge federale del 30 settembre 2016³ sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est;

visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 2016⁴,

decreta:

Art. 1

¹ Per assicurare la continuazione del finanziamento della cooperazione per la transizione con gli Stati dell'Europa dell'Est è stanziato un credito quadro di 1040 milioni di franchi con scadenza al 31 dicembre 2020.

² Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2017. A tale data, il saldo residuo del credito quadro corrente per la continuazione del finanziamento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI è annullato.

³ A metà e alla fine del periodo di validità del credito quadro il Consiglio federale elabora all'attenzione del Parlamento un rapporto concernente il raggiungimento degli obiettivi e l'efficacia delle misure adottate. Riferisce, mediante rapporti tematici di valutazione e d'efficacia, sui risultati dei programmi relativi ai diversi Paesi e sulle misure sostenute grazie all'aiuto multilaterale. Il rapporto è elaborato con la collaborazione di valutatori esterni, mediante metodi di valutazione riconosciuti, e menziona gli obiettivi non raggiunti e le misure volte a migliorare la situazione.

¹ RS 101

² RS 974.1

³ RS ...; FF 2016 6829

⁴ FF 2016 2005

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 26 settembre 2016

La presidente: Christa Markwalder
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 15 settembre 2016

Il presidente: Raphaël Comte
La segretaria: Martina Buol